

**TESTO INTEGRATO DELLE MODALITÀ APPLICATIVE DEL BONUS SOCIALE
IDRICO PER LA FORNITURA DI ACQUA AGLI UTENTI DOMESTICI
ECONOMICAMENTE DISAGIATI (TIBSI)**

TITOLO 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	6
Articolo 3 Condizioni per l’ammissione al bonus sociale idrico.....	6
Articolo 4 Modalità di richiesta del bonus sociale idrico	7
Articolo 5 Erogazione del bonus sociale idrico	8
Articolo 6 Quantificazione del bonus sociale idrico.....	8
Articolo 7 Aggiornamento del bonus sociale idrico	9
Articolo 8 Bonus idrico integrativo	9

TITOLO II 10

MODALITÀ DI COPERTURA DELL’ONERE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO E DISPOSIZIONI ALLA CSEA	10
Articolo 9 Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico	10
Articolo 10 Esazione della componente UI3	11
Articolo 11 Compensazioni dei gestori.....	12

TITOLO III..... 13

OBBLIGHI INFORMATIVI	13
Articolo 12 Obblighi di comunicazione dati.....	13
Articolo 13 Controlli sui dati	13
Articolo 14 Registrazione di informazioni e dati concernenti l’erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati	14
Articolo 15 Obblighi di informativa per i gestori	14

Titolo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento inerente le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti domestici residenti economicamente disagiati, si applicano le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
 - **bonus idrico integrativo** è il bonus idrico riconosciuto su base locale dal gestore del SII, ove approvato dall'Ente di governo dell'Ambito;
 - **bonus sociale idrico** è il bonus idrico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016;
 - **Carta Acquisti** è la Carta istituita con il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - **Carta ReI** è la Carta con cui viene erogato il Reddito di inclusione ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147;
 - **CSEA** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - **contratto di fornitura** è il contratto stipulato dall'utente finale con il gestore del SII;
 - **disagio economico sociale** è la condizione di vulnerabilità in cui versa un utente diretto o indiretto, come definita all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 dicembre 2016 e s.m.i e all'articolo 3, commi 9 e 9bis del decreto legge 185/08;
 - **Ente di governo dell'Ambito** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
 - **famiglia numerosa** è il nucleo familiare di cui all'articolo 3, comma 9bis, del decreto-legge n. 185/08;
 - **gestore** è il soggetto che gestisce il SII ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia;

- **ISEE** è l'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159;
- **modulo di richiesta di attivazione/disattivazione/modifica dati** è il modulo contenente le informazioni necessarie per la domanda di ammissione al bonus sociale idrico;
- **nucleo ISEE** è il nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo dell'ISEE;
- **numerosità famiglia anagrafica** è il numero di componenti la famiglia anagrafica intesa come insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, conviventi nella medesima residenza;
- **quantitativo essenziale di acqua** è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali;
- **richiesta congiunta di ammissione alla compensazione per disagio economico** è la richiesta di ammissione al bonus sociale idrico presentata contemporaneamente a quella per il bonus sociale elettrico e/o gas;
- **SGate** è il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche di cui all'articolo 33 del TIBEG;
- **SII** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli, potabilizzazione e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- **tariffa agevolata** è la tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, del TICSI;
- **utente diretto** è l'utente finale titolare di una fornitura ad uso domestico residente in condizione di disagio economico sociale;
- **utente indiretto**, ai fini del presente provvedimento, è un qualsiasi componente del nucleo ISEE in condizioni di disagio economico sociale che utilizzi nell'abitazione di residenza una fornitura idrica intestata ad un'utenza condominiale;
- **utente finale** è la persona fisica o giuridica che intende stipulare o ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- **utenza condominiale** è l'utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
- **d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 recante "Regolamento concernente la

revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”;

- **d.P.C.M. 29 agosto 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2016 recante “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”;
 - **d.P.C.M. 13 ottobre 2016** è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2016 recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
 - **decreto interministeriale 28 dicembre 2007** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 41 del 18 febbraio 2008”;
 - **decreto ministeriale 29 dicembre 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che introduce modifiche alla misura prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007;
 - **decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185** è il decreto recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - **decreto interdirigenziale 14 settembre 2009 n. 70341** è il decreto interdirigenziale recante “Disciplina per l’estensione delle tariffe elettriche agevolate di cui all’articolo 1, comma 375 della legge n. 266/2005, ai beneficiari della Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008”;
 - **decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147** è il decreto recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”;
 - **RQSII** è l’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR;
 - **TIBEG** è l’Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013, 402/2013/R/com;
 - **TICSI** è l’Allegato A alla deliberazione 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR.
- 1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dell’Autorità *ratione temporis* vigente.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016 è istituito il bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale.
- 2.2 Il bonus sociale idrico è riconosciuto, con le modalità di seguito disciplinate, in relazione alle utenze dirette e alle utenze indirette per un periodo di 12 mesi, salvo rinnovo.

Articolo 3

Condizioni per l'ammissione al bonus sociale idrico

- 3.1 Sono ammessi al bonus sociale idrico, quantificato al successivo Articolo 6, gli utenti diretti e indiretti che ricadono nella condizione di disagio economico sociale di cui all'Articolo 1, comma 1.1.
- 3.2 Per gli utenti diretti, il bonus sociale idrico è riconosciuto a condizione che il contratto di fornitura idrica per il quale si richiede l'agevolazione sia intestato ad uno dei componenti il nucleo ISEE e sia garantita la coincidenza:
 - i. della residenza anagrafica dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con l'indirizzo di fornitura del medesimo contratto;
 - ii. del nominativo e del codice fiscale dell'intestatario del contratto di fornitura idrica con il nominativo di un componente il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1.
- 3.3 Per gli utenti indiretti, il bonus sociale idrico è riconosciuto a condizione che sia garantita la coincidenza tra la residenza anagrafica di un componente il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1 e l'indirizzo della fornitura condominiale di cui il medesimo nucleo usufruisce, ovvero a condizione che l'indirizzo di residenza anagrafica del richiedente sia riconducibile all'indirizzo di fornitura dell'utenza condominiale.
- 3.4 Il nucleo ISEE di cui all'Articolo 1 comma 1.1, in condizioni di disagio economico sociale, ha diritto al bonus sociale idrico con riferimento ad un solo contratto di fornitura.
- 3.5 Gli utenti diretti ed indiretti titolari di Carta Acquisti o di Carta ReI sono automaticamente ammessi al bonus sociale idrico. Le procedure di ammissione automatica saranno definite successivamente all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 9, comma 11 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

Articolo 4

Modalità di richiesta del bonus sociale idrico

- 4.1 Ai fini dell'ammissione al bonus sociale idrico, l'utente diretto o indiretto interessato deve presentare apposita richiesta presso il proprio Comune di residenza (o altro organismo istituzionale individuato dal Comune), fornendo le informazioni e le certificazioni previste nella Tabella 1.
- 4.2 La richiesta di ammissione alla compensazione per la fornitura idrica deve essere presentata congiuntamente alle richieste per l'ottenimento del bonus sociale elettrico e/o gas.
- 4.3 Ai fini della richiesta di cui al precedente comma 4.2, l'utente interessato è tenuto ad utilizzare l'apposita modulistica messa a disposizione sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it), e congiuntamente sul sito *internet* del gestore, sul sito *internet* dell'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e sul sito *internet* di SGAtè (www.sgate.it).
- 4.4 Successivamente alla richiesta di cui al precedente comma 4.2 e alle verifiche effettuate dal Comune sui campi di cui alla Tabella 1, l'utente interessato riceverà dal proprio Comune, anche attraverso SGAtè, la comunicazione di ammissione o di non ammissione al bonus sociale idrico congiuntamente a quella relativa all'ammissione o non ammissione al bonus sociale elettrico e/o gas.
- 4.5 Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di ammissione di cui al comma 4.4 ai gestori, nonché il periodo di decorrenza, le modalità di rinnovo in costanza dei requisiti di ammissione e/o in presenza di eventuali variazioni delle condizioni di ammissione, verranno definite con successivo provvedimento.
- 4.6 Il gestore ricevuta la comunicazione di ammissione ed effettuate le verifiche di competenza di cui alla Tabella 2, provvede ad erogare il bonus sociale idrico:
 - i. per gli utenti diretti nella prima fattura utile;
 - ii. per gli utenti indiretti entro 60 (sessanta) giorni dalla conclusione delle suddette verifiche.

Articolo 5

Erogazione del bonus sociale idrico

- 5.1 Il bonus sociale idrico è riconosciuto dal gestore:
- a) agli utenti diretti, in bolletta con la cadenza di fatturazione prevista dall'art 38 del RQSII, mediante l'applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria compensativa, b_s , espressa in euro, a decurtazione dei corrispettivi relativi alla quota variabile del servizio di acquedotto;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto mediante accredito sul conto corrente (bancario o postale) o con il recapito di un assegno circolare non trasferibile o con altra modalità. Tali modalità devono garantire la tracciabilità e l'identificazione del soggetto beneficiario dell'agevolazione.
- 5.2 In relazione all'ammontare di bonus sociale idrico riconosciuto, il gestore garantisce separata evidenza contabile e fornisce all'Autorità, all'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente e alla CSEA le informazioni di cui al successivo Articolo 12.
- 5.3 Per gli utenti indiretti, l'erogazione viene effettuata con le modalità di cui al comma 5.1, lettera b) tenuto conto di quanto previsto al comma 4.5.

Articolo 6

Quantificazione del bonus sociale idrico

- 6.1 Le modalità di determinazione del bonus sociale idrico per gli utenti diretti e indiretti sono fissate dall'Autorità in coerenza con i criteri di cui all'articolo 3, comma 2, del d.P.C.M. 13 ottobre 2016.
- 6.2 Ciascun gestore eroga, secondo le modalità di cui all'Articolo 5, un bonus sociale idrico calcolato applicando al quantitativo essenziale di acqua la tariffa agevolata, come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSII, tenuto conto della numerosità della famiglia anagrafica:

$$B_n^S = T_{agev_n}^a * 18,25 * i$$

dove:

B_n^S è il bonus sociale idrico, espresso in euro per anno;

n è l' n -esimo gestore, con $n = 1, \dots, N$;

$T_{agev\ n}^{\alpha}$ è la tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSII (espressa in euro al metro cubo);

i è il numero dei componenti la famiglia anagrafica.

- 6.3 In caso di morosità pregressa, purchè siano trascorsi i tempi di cui all'articolo 46 e/o 47 del RQSII, per gli utenti diretti, la quota di bonus sociale idrico non ancora erogata può essere trattenuta dal gestore a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale facoltà viene evidenziata dal gestore nella comunicazione di costituzione in mora.

Articolo 7

Aggiornamento del bonus sociale idrico

- 7.1 L'ammontare del bonus sociale idrico riconosciuto da ciascun gestore viene adeguato in coerenza con l'aggiornamento della tariffa agevolata come definita all'articolo 5, comma 1, del TICSII, a decorrere dalla data del medesimo aggiornamento.
- 7.2 In esito alla procedura di aggiornamento di cui al precedente comma 7.1, il gestore eroga l'eventuale componente a conguaglio:
- all'utente domestico residente diretto a far data dall'applicazione della nuova tariffa agevolata;
 - all'utente indiretto a decorrere dalla data di rinnovo del bonus.

Articolo 8

Bonus idrico integrativo

- 8.1 Ad integrazione del bonus sociale idrico, l'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente, anche d'intesa con il gestore, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale:
- riconoscendo all'utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello di cui al precedente comma 6.2;
 - ampliando la soglia ISEE prevista per l'ammissione al bonus.

- 8.2 Qualora l'Ente di governo dell'Ambito approvi l'introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore, il gestore riconosce all'utente finale un bonus idrico integrativo B^I erogato:
- a) agli utenti diretti, in bolletta, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa, b_I , espressa in euro;
 - b) agli utenti indiretti, mediante l'erogazione di un contributo *una tantum*, riconosciuto con le modalità stabilite autonomamente dal gestore.
- 8.3 Il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali non può in nessun caso essere compensato a valere sul *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico* di cui al successivo Articolo 9, comma 9.4.

Titolo II

MODALITÀ DI COPERTURA DELL'ONERE DERIVANTE DAL RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO E DISPOSIZIONI ALLA CSEA

Articolo 9

Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico

- 9.1 A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico di cui al precedente Articolo 6, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale, diverse da quelle dirette in condizioni di disagio economico sociale, come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto.
- 9.2 Nel caso di utenze per le quali non sia disponibile la misura dei consumi, la componente UI3 va applicata alla stima dei metri cubi utilizzati da ciascun utente determinata dividendo il canone forfettario o la quota fissa applicata al medesimo utente per il prezzo unitario medio del servizio di acquedotto, determinato dividendo il relativo ricavo del gestore per i volumi totali erogati o immessi in rete nell'anno precedente.
- 9.3 L'Autorità aggiorna la componente UI3 di cui al precedente comma 9.1 con cadenza annuale, in relazione al fabbisogno del Conto di cui al successivo comma 9.4.

- 9.4 È istituito presso la CSEA il *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico*, alimentato dalla componente UI3 di cui al comma 9.1.
- 9.5 La CSEA può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità del Conto di cui al precedente comma 9.4, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.

Articolo 10

Esazione della componente UI3

- 10.1 I gestori versano alla CSEA, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI3, e in particolare, se positiva, la differenza tra:
- il gettito derivante dall'applicazione della componente UI3 di cui al precedente comma 9.1, in relazione al servizio di acquedotto fatturato nel bimestre medesimo;
 - le agevolazioni riconosciute, ai sensi del presente provvedimento, nel medesimo bimestre agli utenti domestici economicamente disagiati.
- 10.2 I soggetti che effettuano la fatturazione della fornitura idrica, ai fini di consentire il versamento degli importi di cui al comma 10.1, comunicano al gestore, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura, i dati e le informazioni rilevanti per la determinazione degli importi medesimi.
- 10.3 In caso di mancato o parziale versamento da parte dei gestori, la CSEA applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca Centrale europea maggiorato:
- a) per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
 - b) per ritardi superiori a 45 (quarantacinque) giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 10.4 La CSEA definisce le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono ai versamenti sul *Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico*, assicurando la coerenza con il

versamento delle altre componenti perequative relative al SII, e le sottopone, entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'approvazione della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.

Articolo 11

Compensazioni dei gestori

- 11.1 Qualora la differenza di cui al precedente comma 10.1 risulti negativa, la CSEA, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore del gestore.
- 11.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 11.1, il gestore fornisce alla CSEA, secondo le procedure di cui al successivo comma 11.6, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute e degli importi relativi alla fatturazione della componente UI3 ai sensi del presente provvedimento.
- 11.3 Il gestore trasmette alla CSEA tutte le informazioni e i dati necessari per consentire l'erogazione della compensazione, validati dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente.
- 11.4 I gestori tengono separata evidenza contabile dell'ammontare delle agevolazioni riconosciute e degli importi relativi alla fatturazione della componente UI3, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla CSEA.
- 11.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 11.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 9.4.
- 11.6 La CSEA predispone entro 90 (novanta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione della Direzione Sistemi Idrici dell'Autorità.
- 11.7 La CSEA verifica, anche a campione, la coerenza, la correttezza e la veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore, ai fini dell'erogazione delle compensazioni di cui al presente Articolo, con particolare riferimento ai dati e alle informazioni trasmesse concernenti l'ammontare di bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti economicamente disagiati.
- 11.8 Ai fini delle determinazioni di sua competenza, la CSEA può procedere ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti. In caso di rifiuto di collaborazione da parte dei gestori, la CSEA

procede a far menzione della circostanza nel verbale, onde trarne elementi di valutazione.

Titolo III

OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 12

Obblighi di comunicazione dati

- 12.1 I gestori sono tenuti a comunicare con cadenza almeno annuale all’Autorità e all’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente i dati e le informazioni relativi:
- a) all’ammontare del bonus sociale idrico riconosciuto ed erogato agli utenti diretti e indiretti in condizioni di disagio economico sociale;
 - b) all’ammontare del bonus idrico integrativo riconosciuto ed erogato su base locale.
- 12.2 Il dettaglio informativo e le modalità per effettuare la comunicazione di cui al precedente comma 12.1 saranno definiti con il provvedimento di cui al precedente comma 4.5.

Articolo 13

Controlli sui dati

- 13.1 I gestori sono tenuti alla verifica delle informazioni riportate nella Tabella 2. Nel caso in cui tali informazioni non coincidano con il contratto di fornitura, il gestore medesimo verifica e provvede eventualmente ad allineare la propria banca dati.
- 13.2 In esito alle verifiche di cui al comma 13.1, che devono concludersi entro 30 (trenta) giorni solari, le informazioni trasmesse dagli utenti richiedenti il bonus e quelle risultanti dal contratto di fornitura e dai documenti di fatturazione devono risultare allineate.
- 13.3 Nel caso in cui, a valle delle attività di cui al precedente comma 13.1, non risulti comunque corrispondenza tra le informazioni fornite dall’utente e quelle riportate nella propria banca dati, il gestore provvede a comunicare all’utente interessato e/o a SGAt, l’esito delle verifiche di propria competenza.

- 13.4 Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui sopra verranno individuate nel provvedimento di cui al precedente comma 4.5.

Articolo 14

Registrazione di informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti economicamente disagiati

- 14.1 Il gestore predispone un registro, disponibile su apposito supporto informatico, al fine di registrare informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti. Il gestore deve altresì registrare i dati e le informazioni relativi all'erogazione del bonus idrico integrativo, qualora previsto dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente.
- 14.2 Il registro, di cui al precedente comma 14.1, deve riportare i dati e le informazioni relativi ad ogni singolo ATO nel quale il gestore svolge il servizio di acquedotto. I dati e le informazioni ivi contenute devono essere comunicati:
- a) all'Autorità per ogni ATO in cui il gestore eroga il servizio;
 - b) a ciascun Ente di governo dell'Ambito, relativamente all'ATO di competenza.
- 14.3 Le modalità e le procedure che il gestore è tenuto a seguire per effettuare la comunicazione di cui al precedente comma 14.2 saranno definite con il provvedimento di cui al precedente comma 4.5.

Articolo 15

Obblighi di informativa per i gestori

- 15.1 Ciascun gestore provvede a dare la più ampia pubblicità alle disposizioni del presente provvedimento, anche tramite il proprio sito *internet*. A tal fine fa riferimento allo schema di informativa pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità nelle apposite sezioni dedicate (www.autorita.energia.it).
- 15.2 Ciascun gestore provvede ad inserire nel documento di fatturazione nel quale venga riconosciuta la compensazione per la fornitura idrica la seguente dicitura:

“La sua fornitura è ammessa al bonus sociale idrico ai sensi del d.P.C.M. 13 ottobre 2016. Il periodo di agevolazione è dal ... al La richiesta di rinnovo, qualora se ne verificano le condizioni, deve essere effettuata entro xxxxx”.

Tabella 1

Elementi informativi da presentare all'atto della domanda di bonus sociale idrico

	Utente diretto	Utente indiretto
Nome – Cognome	X	X
Codice fiscale	X	X
Indirizzo di residenza	X	X
Numerosità famiglia anagrafica	X	X
Eventuale attestazione famiglia numerosa*	X	X
Almeno un recapito (telefono o indirizzo di posta elettronica)	X	X
Numero identificativo ISEE	X	X
Valore indicatore ISEE	X	X
Data rilascio ISEE	X	X
Codice fiscale dei componenti il nucleo ISEE	X	X
Nominativo gestore idrico	X	X
Codice utente	X	
Intestatario del contratto di fornitura idrica se diverso dal richiedente	X	X
Indirizzo utenza condominiale se diverso dall'indirizzo di residenza**		X
Codice IBAN (facoltativo)		X

*Di cui all'articolo 1 comma 1 del presente provvedimento

**Qui si prefigura il caso in cui il condominio possa avere più indirizzi

Tabella 2

Elementi soggetti a verifica del gestore

	Utente diretto/indiretto/
Nome – Cognome	X
Codice fiscale	X
Indirizzo di fornitura	X
Tariffa uso domestico residente (non applicabile per l'utente indiretto)*	X
Codice utente	X

*Ai sensi dell'articolo 2 del TICS